



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



AREA
AFFARI GENERALI
E LEGALI

LA RETTRICE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento per le elezioni studentesche, in particolare l'art. 19-*bis*;

VISTO il proprio Decreto n. 712, prot. n. 135853 del 19 giugno 2025 di nomina dei rappresentanti degli studenti eletti, per il biennio 2025/2027, nei Consigli di Dipartimento dell'Università degli Studi di Firenze, e i successivi decreti di sostituzione dei rappresentanti degli studenti dimissionari e decaduti e il Decreto n. 487, prot. n. 88857 dell'8 aprile 2026 di nomina dei rappresentanti degli studenti eletti, a seguito di una tornata di elezioni suppletive, nei Consigli di Dipartimento per lo scorcio di mandato per il biennio 2025/2027 e i successivi decreti di sostituzione dei rappresentanti degli studenti dimissionari e decaduti;

VISTI i decreti dei Presidenti delle Scuole di nomina dei rappresentanti degli studenti eletti nei rispettivi Consigli di Scuola, Consigli di Corso di studio e Consigli delle Scuole di Specializzazione per il biennio 2025/2027 e i decreti di nomina dei rappresentanti eletti nei medesimi organi, a seguito di una tornata di elezioni suppletive, per lo scorcio di mandato per il biennio 2025/2027, e i successivi decreti di sostituzione dei rappresentanti degli studenti dimissionari e decaduti;

PRESO ATTO che, anche a seguito della suddetta tornata di elezioni suppletive svolte nel mese di marzo 2026, un consistente numero di Consigli di Corso di studio e di Dipartimento sono rimasti privi della rappresentanza studentesca o con un numero di rappresentanti degli studenti inferiore a quello previsto, e che successivamente il numero dei rappresentanti si è ulteriormente ridotto a causa delle intervenute decadenze;

VISTO l'art. 19-*bis* del Regolamento per le elezioni studentesche che al comma 3 prevede *“Nel caso in cui, anche a seguito delle elezioni suppletive, un Consiglio di Corso di studio risulti ancora privo di rappresentanti degli studenti o con un numero di rappresentanti inferiore a quello previsto dal presente Regolamento, con delibera del Consiglio di corso di studio è individuata la procedura elettiva nel rispetto di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo.”*;

PRESO ATTO che il numero di Corsi di studio e Consigli di Dipartimento che attualmente risultano carenti di rappresentanti è particolarmente elevato e che procedere a singole elezioni con procedure potenzialmente diverse da parte di ogni singolo Corso di studio sarebbe gravoso sia sotto il profilo organizzativo, che sul piano dell'efficacia ed economicità delle procedure;

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, procedere, si sensi di quanto previsto dall'art. 19-*bis*, in maniera omogenea per tutti i corsi di studio attivando una procedura unica con elezioni in un giorno determinato per tutti i corsi di studio, con gestione delle fasi di voto da parte dell'Amministrazione Centrale, in collaborazione con le Scuole e i Corsi di studio, ciò anche per favorire una maggiore partecipazione al voto;

SENTITI i Presidenti delle Scuole e dei Corsi di studio, informato il Senato accademico nella seduta del 22 settembre 2026,



DECRETA

Art. 1 - Indizione

1. Sono indette per **il giorno 20 ottobre 2026** le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento dell'Università degli Studi di Firenze, come individuati al comma 3.

2. Con successivi decreti emanati dai Presidenti delle Scuole sono indette per lo stesso giorno le elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio.

3. Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere nei Consigli di Dipartimento è il seguente:

- 4 nel Consiglio del Dipartimento di Architettura – DIDA:
 - 3 dal Consiglio di Corso di studio a ciclo unico di Architettura
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Scienze dell'architettura;
- 9 nel Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” – DICUS:
 - 7 dal Consiglio di Corso di studio unico di Chimica e Scienze chimiche
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio unico di Diagnostica e materiali per la conservazione e il restauro e Scienze materiali per la conservazione e il restauro
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Farmacia;
- 12 nel Consiglio del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia – FORLILPSI:
 - 7 dal Consiglio di Corso di studio di Lingue, letterature e studi interculturali
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Lingue e letterature europee e americane
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Psicologia del ciclo di vita e dei contesti
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Scienze dell'educazione e della formazione
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Scienze pedagogiche e management della formazione per lo sviluppo sostenibile;
- 5 nel Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – DICEA:
 - 5 dal Consiglio di Corso di studio unico di Ingegneria ambientale, ingegneria civile ed edile per la sostenibilità, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria per la tutela dell'ambiente e del territorio e geoengineering;
- 3 nel Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione – DINFO:
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio unico di Ingegneria elettronica, ingegneria dei sistemi elettronici e robotics, automation and electrical engineering
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio unico di Ingegneria meccanica, ingegneria gestionale, ingegneria energetica, ingegneria meccanica, mechanical engineering for sustainability e management engineering
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio unico di Ingegneria biomedica;



- 4 nel Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale – DIEF:
 - 3 dal Consiglio di Corso di studio unico di Ingegneria meccanica, ingegneria gestionale, ingegneria energetica, ingegneria meccanica, mechanical engineering for sustainability e management engineering
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio unico di Ingegneria ambientale, ingegneria civile ed edile per la sostenibilità, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria per la tutela dell'ambiente e del territorio e geoengineering;
- 3 nel Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” – DIMAI:
 - 3 dal Consiglio di Corso di studio unico di Matematica;
- 12 nel Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica – DMSC:
 - 6 dal Consiglio di Corso di studio di Odontoiatria e protesi dentaria
 - 3 dal Consiglio di Corso di studio di Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere)
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Biotecnologie mediche e farmaceutiche
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista)
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio unico di Scienze biologiche, biologia molecolare e applicata e biologia dell'ambiente e del comportamento;
- 7 nel Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino – NEUROFARBA:
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Chimica e tecnologia farmaceutiche
 - 3 dal Consiglio di Corso di studio di Farmacia
 - 2 dal Consiglio di Corso di studio di Scienze e tecniche psicologiche
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia;
- 8 nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche – DSBSC:
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio unico di Scienze biologiche, biologia molecolare e applicata e biologia dell'ambiente e del comportamento
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Biotecnologie applicate alle scienze della salute umana
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Biotecnologie mediche e farmaceutiche
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Chimica e tecnologia farmaceutiche
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Farmacia
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Odontoiatria e protesi dentaria
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico)
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di radiologia medica);



- 8 nel Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute – DSS:
 - 2 dal Consiglio di Corso di studio di Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia
 - 2 dal Consiglio di Corso di studio di Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere)
 - 2 dal Consiglio di Corso di studio di Odontoiatria e protesi dentaria
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Farmacia
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio unico di Scienze biologiche, biologia molecolare e applicata e biologia dell'ambiente e del comportamento;
- 2 nel Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra – DST:
 - 2 dal Consiglio di Corso di studio unico di Scienze geologiche e Scienze e tecnologie geologiche;
- 1 nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche – DSG:
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Diritto per le sostenibilità e la sicurezza;
- 3 nel Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali – DAGRI:
 - 3 dal Consiglio di Corso di studio di Scienze e tecnologie agrarie;
- 5 nel Consiglio del Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa – DISEI:
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Economia aziendale
 - 2 dal Consiglio di Corso di studio di Economia e commercio
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Finance and risk management – finanza e gestione del rischio
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Economia, istituzioni, sostenibilità ex Scienze dell'economia;
- 1 nel Consiglio del Dipartimento di Statistica, Informatica e Applicazioni “Giuseppe Parenti” – DISIA:
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Statistica e data science;
- 3 nel Consiglio del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo – SAGAS:
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Scienze storiche
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari
 - 1 dal Consiglio di Corso di studio di Scienze archivistiche e biblioteconomiche



Art. 2- Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti, entro il giorno precedente a quello in cui si recano a votare, in corso o fuori corso, ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea magistrale dell'Università degli Studi di Firenze, all'anno accademico 2025/2026 e gli studenti che hanno perfezionato l'iscrizione all'anno accademico 2026/2027.
2. Ai fini della presente tornata elettorale per studente regolarmente iscritto è da intendersi lo studente iscritto all'anno accademico 2025/2026 o all'anno accademico 2026/2027, qualora abbia pagato la prima rata delle tasse universitarie o lo studente iscritto con esonero dalle tasse.
3. Possono essere eletti gli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultano regolarmente iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, e per la prima volta, all'Università degli Studi di Firenze. Si intendono iscritti non oltre il primo anno fuori corso gli studenti iscritti per un numero di volte non superiore alla durata normale del corso di studio, incrementata di uno.

Art. 3 – Sistema elettorale

1. Le elezioni si svolgono **mediante la presentazione di candidature singole** ai sensi di quanto previsto dall'art. 19-*bis*, comma 2, del Regolamento per le elezioni studentesche. In mancanza di candidature tutti gli studenti iscritti al corso sono eleggibili e sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. Qualora le candidature presentate siano inferiori al numero dei seggi da attribuire, oltre ai candidati sono eleggibili anche gli altri studenti iscritti al corso; sono eletti, primariamente i candidati che hanno presentato espressa candidatura, e successivamente coloro che, tra gli altri eleggibili, riportano il maggior numero di voti.
2. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2 hanno luogo con il sistema di cui all'art. 7, commi 1 e 2.

Art. 4 – Piattaforma di voto

1. La procedura elettorale si svolge mediante voto elettronico a distanza ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento per le elezioni studentesche.
2. La procedura telematica con espressione del voto a distanza si svolge tramite l'utilizzo di una piattaforma di voto telematico, in modo da garantire, nell'espressione del diritto di voto i principi di personalità ed eguaglianza, libertà e segretezza.
3. Al termine delle votazioni la Commissione chiude le votazioni e avvia lo spoglio dei dati utilizzando la chiave di decodifica, i dati di voto vengono automaticamente de-crittografati e il sistema produce un report immediato dei risultati in formato non modificabile che viene certificato dal sistema. La Commissione procede, sulla base di quanto restituito dal sistema, alla verbalizzazione di tutti gli atti della procedura.



Art. 5 – Presentazione delle candidature

1. La presentazione delle **candidature singole** per i Consigli di Corso di studio può essere effettuata, inviando il modulo (ALLEGATO A), compilato e debitamente sottoscritto, all'indirizzo e-mail: affari.istituzionali@unifi.it **entro le ore 13:00 del giorno 5 ottobre 2026**.
2. Le candidature conformi ai requisiti prescritti sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo.

Art. 6 – Disposizioni generali per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio

1. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio trovano applicazione le disposizioni contenute nei decreti di indizione delle elezioni emanati dai Presidenti delle Scuole di Ateneo.
2. I decreti suddetti specificano, in particolare:
 - a) il numero dei rappresentanti degli studenti spettanti a ciascun Consiglio di Corso di studio ai sensi degli articoli 4 comma 7, e 6, del Regolamento per le elezioni studentesche;
 - b) il numero dei rappresentanti spettanti ai Consigli di corso di studio presso ciascun Consiglio di Dipartimento.

Art. 7- Modalità di voto

1. Le elezioni si svolgono con modalità telematica, con espressione del voto a distanza, secondo quanto prescritto dall'art. 4.
2. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
4. Il seggio elettorale telematico, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per le elezioni studentesche, resta aperto per le votazioni il **20 ottobre 2026 dalle ore 9:00 alle ore 18:00**.
5. La sede fisica della Commissione di seggio viene indicata nel Decreto rettorale di costituzione della Commissione medesima, pubblicato sul sito web di Ateneo dedicato alle elezioni delle rappresentanze studentesche.

Art. 8 – Validità delle votazioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei vari organi, se il numero dei votanti non supera il dieci per cento del numero degli elettori per ogni singola votazione, sono comunque valide, ma il numero dei rappresentanti previsti si riduce proporzionalmente, ferma restando la necessità della proclamazione di un eletto quando i rappresentanti da eleggere sono fino a tre e di due eletti negli altri casi.



Art. 9 – Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio avviene mediante utilizzo del sistema di votazione elettronico di Ateneo. Esso fornisce, per ciascuna elezione, i dati sulla partecipazione e sull'esito del voto in formato non modificabile. Le operazioni di scrutinio sono svolte dalla Commissione di seggio, la quale si avvale del supporto dell'Ufficio Elezioni, Nomine e Attività Normativa.
2. Per ogni elezione la Commissione procede allo scrutinio dei voti.
3. Di tutte le operazioni elettorali di propria competenza fa fede il verbale della Commissione di seggio.

Art. 10 – Durata in carico degli eletti e surrogazioni

1. Dell'esito delle votazioni viene data pubblicità ufficiale sul sito web dell'Ateneo, nonché sui siti dei Dipartimenti e delle Scuole.
2. Gli eletti in ciascun organo durano in carica per lo scorcio di mandato per il biennio 2025/2027 e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. L'incarico decorre dalla data del decreto di nomina e comunque fino al successivo rinnovo delle rappresentanze studentesche.
3. Gli eletti che nel corso del loro mandato si dimettono o perdono i requisiti richiesti per ricoprire la carica vengono sostituiti dai primi dei non eletti, secondo quanto prescritto dall'art. 18 del Regolamento per le elezioni studentesche; i rappresentanti degli studenti cessano comunque dalla carica con la nomina dei nuovi eletti.

Art. 11 - Commissione elettorale centrale e Commissione di seggio

1. Con decreto rettorale è costituita la Commissione elettorale centrale e la Commissione di seggio. Trova applicazione l'art. 12 del Regolamento per le elezioni studentesche.
2. Tutte le comunicazioni alla Commissione di seggio devono essere trasmesse dagli interessati dalla propria mail istituzionale alla seguente mail di funzione: affari.istituzionali@unifi.it

Art. 12 - Protezione dati

1. È fatto divieto a chiunque acceda a dati relativi al presente procedimento, il cui accesso è limitato da credenziali personali di ateneo, di darne diffusione in qualsiasi modalità.

Art. 13 – Riduzione dei termini

1. Ai sensi dell'art. 19-*bis*, comma 2, del Regolamento per le elezioni studentesche tutti termini previsti per la presente procedura dal regolamento sono ridotti della metà.



Art. 14 – Responsabile del procedimento e norma di rinvio

1. Il presente decreto è reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo e sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
2. Il responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali dell'Università degli Studi di Firenze.
3. Per quant'altro non previsto dal presente decreto si fa espresso rinvio al Regolamento per le elezioni studentesche di cui al Decreto rettorale n. 1297/2024 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibile con la presente procedura.

Firenze,

Visto del Dirigente competente
Dott. Massimo Benedetti

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci